

**CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE RCT/O**

<b>CONTRAENTE:</b>	COMUNE DI VENEZIA
<b>DECORRENZA:</b>	ORE 24.00 DEL 31.12.2012
<b>SCADENZA:</b>	ORE 24.00 DEL 31.12.2017
<b>EMISSIONE PRIMA QUIETANZA:</b>	31.12.2013
<b>RATEAZIONE:</b>	ANNUALE

***Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.***

***Pertanto le condizioni riportate nel presente capitolato sono le uniche a valere tra le Parti del presente contratto.***

***I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza all'emissione del contratto, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.***

**POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI**

**DEFINIZIONI**

Nel testo che segue si intendono per:

<b>ASSICURATO :</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e pertanto: <ul style="list-style-type: none"><li>• il Comune di Venezia;</li><li>• gli Amministratori ed i dipendenti nonché tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dall'Assicurato;</li><li>• gli Enti limitatamente alle attività e ai servizi svolti sul territorio si incarico ed a favore del Comune di Venezia;</li><li>• il Legale Rappresentante.</li></ul>
<b>ASSICURAZIONE :</b>	il contratto di assicurazione.
<b>BROKER :</b>	l'intermediario di assicurazioni incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione della polizza e riconosciuto dalla Società, ovvero : Assidoge Srl - Insurance Broker.
<b>CONTRAENTE :</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione.
<b>COSE :</b>	sia gli oggetti materiali che gli animali.
<b>FRANCHIGIA :</b>	parte del danno risarcibile espressa in importo fisso che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>INDENNIZZO/RISARCIMENTO :</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>POLIZZA :</b>	il documento che prova l'Assicurazione.
<b>PREMIO :</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società comprensiva di accessori e imposte.
<b>SCOPERTO :</b>	parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>SINISTRO :</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>SOCIETA' :</b>	l'Impresa Assicuratrice.

## NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

### **Art. 1 - ALTRE ASSICURAZIONI**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In tal caso per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

### **Art. 2 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno indicato in polizza.

Il premio potrà essere corrisposto alla Società entro il 60° (sessantesimo) giorno successivo a tale data.

I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza o al Broker che ha in gestione il contratto.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 (ventiquattro) del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

### **Art. 3 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del 31.12.2012 fino alle ore 24.00 del 31.12.2017 con rateo iniziale a decorrere dalle ore 24.00 del 31.12.2012 alle ore 24.00 del 31.12.2013 e successive rate annuali a partire dal 31.12.2013.

Pur essendo il contratto di durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Il contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. E' comunque in facoltà del Contraente chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, anche nel caso che la stessa sia stata disdettata per sinistrosità, fino al completo espletamento delle procedure di gara e la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente.

### **Art. 4 - ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

### **Art. 5 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 6 - ESTENSIONE TERRITORIALE**

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero. La garanzia RCO non vale per i sinistri accaduti in USA, Canada, Messico e Australia.

## NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

### Art. 7 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, limitatamente ai casi di morte, di infortunio grave o a quelli in cui ci fosse contestuale richiesta di risarcimento da parte di terzi, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società alla quale è stata assegnata la polizza o al Broker indicato in polizza che ha in gestione il contratto entro 30 (trenta) giorni da quando l'Ufficio Assicurazioni dell'Ente ne ha avuto conoscenza.

Premesso che il Contraente ha in corso una polizza infortuni che garantisce diverse categorie di assicurati, le Parti concordano che le denunce di responsabilità civile conseguenti ad infortuni accaduti alle suddette categorie possono essere inoltrate in tempi successivi, a seguito di reclamo o di non soddisfazione dell'Assicurato circa la liquidazione ottenuta dalla polizza infortuni. La liquidazione ottenuta dalla persona danneggiata dalla polizza infortuni a titolo di invalidità permanente o morte viene considerata come acconto sull'indennizzo da liquidare ai sensi della presente polizza RCT/RCO.

Rimane fermo l'obbligo, a carico del Contraente, di conservare tutta la documentazione attinente l'infortunio, opportunamente protocollata e di metterla a disposizione dell'Assicuratore nel caso si renda necessario l'inoltro della denuncia sulla presente polizza, anche con data successiva alla cessazione della stessa.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare, nei termini di cui sopra, alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia di "R.C.O. - responsabilità civile verso i prestatori di lavoro", di cui al successivo art. 23), solo ed esclusivamente:

- a) in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte dei dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse il diritto di surroga ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.

### Art. 8 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

In deroga all'art. 1916 del Codice Civile la Società rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti degli Assicurati, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo dell'Assicurato, con sentenza passata in giudicato.

### Art. 9 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale.

### Art. 10 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 30° (trentesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ha la facoltà di recedere dal contratto. Il recesso avrà decorrenza con la scadenza della rata annuale e comunque con un preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni mediante lettera raccomandata.

## **ALTRE NORME CHE DISCIPLINANO L'OPERATIVITA' DEL CONTRATTO**

### **Art. 11 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

### **Art. 12 - VARIAZIONI DEL RISCHIO**

Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre, con effetto immediato, il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta del Contraente/Assicurato.

### **Art. 13 - BUONA FEDE**

L'omissione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non comportano la decadenza del diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente/Assicurato non abbia agito con dolo.

La Società ha peraltro diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

### **Art. 14 - COASSICURAZIONE E DELEGA**

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, in caso di sinistro, le medesime concorreranno nel pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Spett.le ASSIDOGE S.r.l. e gli Assicuratori hanno convenuto di affidarne la Delega alla Società designata nel frontespizio di polizza; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dalla ASSIDOGE S.r.l. la quale tratterà con la Società Delegataria.

La Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Società Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmare in loro nome e per loro conto tutti gli atti contrattuali, concordate con le Società Coassicuratrici stesse, successivi al perfezionamento del contratto originario.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Società Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Società Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Le Società Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Società Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi, la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente per il tramite della Spett.le ASSIDOGE S.r.l. direttamente nei confronti di ogni Società Coassicuratrice e tale procedura è accettata dalle medesime.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi da una parte all'altra unicamente tramite la Società Delegataria.

Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Società Delegataria nel nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

**Art. 15 - CLAUSOLA BROKER**

Alla Società Assidoge S.r.l. è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione, ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

Di conseguenza tutti i rapporti e comunicazioni inerenti l'assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal Broker il quale tratterà con gli Assicuratori.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso; parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al broker si intenderà come fatta agli Assicuratori.

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento verrà effettuato dal Contraente al Broker, che provvederà al versamento agli Assicuratori. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termini dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento effettuato dal Contraente al Broker.

Il Broker sarà remunerato dagli Assicuratori aggiudicatari dell'appalto. Il compenso riconosciuto al Broker, sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all'atto del pagamento dei medesimi, sarà pari al 75% dell'aliquota provvigionale, calcolata sul premio imponibile, che l'Impresa riconosce all'Agenzia affidataria del contratto, come risultante dalla documentazione ufficiale sotto forma di dichiarazione della Direzione degli Assicuratori. Essendo tale remunerazione parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta, non potrà mai rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente/Contraente.

**Art. 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136 del 13/08/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), il Contraente, la Società e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'Art. 3, commi 8 e 9.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente.

Il Contraente, la Società e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o la Società e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

**Art. 17 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

**Art. 18 - FORO COMPETENTE**

Il Foro competente per l'esecuzione del presente contratto si intende esclusivamente quello di Venezia.

**Art. 19 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI**

**Art. 20 - DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione allo svolgimento di attività e competenze, istituzionalmente previste ovvero trasferite o delegate e previste dalla legge, dai regolamenti, dalle norme, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi e dalla Pubblica Amministrazione, e comunque derivanti da atti, azioni od omissioni realizzati nell'esercizio di funzioni o di servizi di fatto e ovunque svolti, con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, sia proprio che di terzi, incluse le attività e i servizi che in futuro possano essere espletati.

L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali e comunque tutto quanto formi in ogni momento oggetto delle sue attività, ovunque svolte, nessuna esclusa nè eccettuata.

**Art. 21 - DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITA'**

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata; norme di legge nazionali, internazionali, comunitarie, usi e costumi, giurisprudenza ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

**Art. 22 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso o colposo di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

**Art. 23 - NOVERO DEI TERZI**

Si prende atto fra le Parti che:

- a) quando l'Assicurato è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato stesso;
- b) quando l'Assicurato non è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni per i danni coperti dall'assicurazione INAIL;

Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio, in caso di danni arrecati a cose di loro proprietà e in tutti i casi in cui l'INAIL non dovesse riconoscere compreso e/o coperto dalle proprie prestazioni l'infortunio nel quale sia stato coinvolto il dipendente. A titolo di maggior precisazione sono considerati terzi in relazione ai danni subiti alla persona e alle cose:

- le persone investite di una carica in seno all'Ente assicurato anche durante l'espletamento del mandato;
- i dipendenti non obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL;
- le persone non aventi rapporto di dipendenza con l'Assicurato ma della cui opera questi si avvalga a qualsiasi titolo;
- studenti, stagisti, borsisti, allievi, ecc. che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, formazione, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro.

Si prende atto fra le Parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro, come definiti al punto b), compresi gli Amministratori, anche nel caso di partecipazione alle attività



dell'Assicurato stesso, (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la loro presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

#### **Art. 24 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge verso i propri dipendenti, parasubordinati e volontari di servizio civile per gli infortuni sofferti in occasione di lavoro o di servizio e le malattie professionali manifestatesi per la prima volta durante il periodo di validità della presente assicurazione e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta non oltre 5 anni prima della data di stipula della presente polizza; la garanzia non vale per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La garanzia viene estesa ai detenuti nello svolgimento dei lavori di pubblica utilità nell'ambito della convenzione stipulata tra il Comune di Venezia ed il Tribunale Ordinario di Venezia. Si precisa che lo svolgimento di questi lavori viene svolto dai detenuti anche presso strutture esterne all'Ente.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato anche delle somme richieste:

- dagli Assicuratori di legge (Inail, Inps o altri) a titolo di regresso;
- dal danneggiato e/o dagli aventi causa a titolo di danno e/o delle somme eccedenti l'indennità a norma di legge.

L'assicurazione è efficace alla condizione che l'Assicurato, al momento del sinistro, sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge. L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità se l'irregolarità deriva da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, specializzandi, ecc.) che prestano attività presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro.

La Società si impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d'ufficio del reato commesso dall'Assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile ed indipendentemente dall'accertamento giudiziale. A questo riguardo si conviene che ogni decisione in merito sarà di volta in volta concordata tra il Contraente e la Società, tenendo conto degli interessi del Contraente, dell'Assicurato e delle persone delle quali il Contraente e l'Assicurato debbano rispondere ai sensi del citato art. 2049 del Codice Civile.

#### **Art. 25 - RIVALSA INPS**

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14) della Legge 12 giugno 1984, n. 222 o da Enti similari.

#### **Art. 26 - RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE**

La Società risponde, per danni a persone e/o cose, della Responsabilità Civile personale dei sottoindicati soggetti, i quali sono considerati terzi fra loro:

- a) degli amministratori e del segretario generale, nonché delle persone a cui vengono legittimamente delegate, in nome e per conto del Contraente, funzioni di rappresentanza;
- b) di tutti i dipendenti;
- c) delle persone non aventi alcun rapporto di dipendenza con il Contraente, ma della cui opera questo si avvalga a qualsiasi titolo, compresi tutori, volontari di servizio civile, volontari di Protezione Civile, volontari e collaboratori in genere, stagisti, allievi, ricercatori, praticanti, borsisti e consulenti;
- d) del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione nonché di ogni altra figura sulla quale gravino gli obblighi connessi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni;
- e) del Responsabile per il trattamento dei dati per i danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti a violazione delle leggi 196/03 e successive modifiche e/o integrazioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali.

La presente estensione di garanzia viene prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di R.C.T. e di R.C.O. In ogni caso i massimali per sinistro della R.C.T. e della R.C.O.

convenuti in polizza rimangono il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o fra di loro.

#### **Art. 27 - ESTENSIONI DI GARANZIA**

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con la presente polizza, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

- 1) R.C. derivante all'Assicurato da fatto degli amministratori, segretario generale, dipendenti e/o collaboratori a qualunque titolo, per danni arrecati a terzi e a prestatori di lavoro in relazione all'espletamento e/o in occasione delle mansioni e della carica ricoperta in seno all'Ente.
- 2) R.C. derivante all'Assicurato da fatto di persone non in rapporto di dipendenza, compresi i volontari di servizio civile, della cui opera l'Ente si avvalga a qualsiasi titolo nell'esercizio delle proprie attività.
- 3) R.C. derivante all'Assicurato per danni provocati a terzi da stagisti, allievi, ricercatori, praticanti, borsisti, consulenti ed altre persone non dipendenti, mentre operano per conto dell'Assicurato.
- 4) R.C. derivante all'Assicurato dalla promozione e/o gestione di attività e servizi di carattere amministrativo, sociale, culturale, sportivo, ricreativo ed assistenziale, compresa la responsabilità civile personale dei sorveglianti, degli animatori e operatori in genere, nonché alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per il servizio di assistenza e affidamento di minori.  
La garanzia è operante anche per la responsabilità civile ascrivibile alle famiglie aventi in carico i minori per i danni che i medesimi possono arrecare a terzi. Qualora occasionalmente uno dei minori affidati ricada sotto la responsabilità della propria famiglia di origine, si intende compresa anche tale responsabilità temporanea per danni provocati a terzi dal minore stesso. La presente garanzia non è invece operante per l'affidamento alla famiglia di origine qualora ciò comporti il definitivo rientro del bambino al proprio nucleo familiare.
- 5) R.C. derivante all'Assicurato per l'esercizio di asili, scuole di ogni ordine e grado, centri di assistenza sociale, per l'infanzia e per portatori di handicap, compresa la responsabilità personale dei docenti e/o degli incaricati alla sorveglianza e/o degli operatori in genere; si precisa che i docenti, sorveglianti, operatori e frequentanti sono considerati terzi tra loro.
- 6) R.C. derivante all'Assicurato per l'organizzazione e/o gestione di centri di soggiorno e/o colonie, attività ricreative, sportive, gite, campeggi, ecc., compresa la responsabilità degli incaricati alla sorveglianza e/o degli operatori in genere; si precisa che i sorveglianti e gli ospiti/frequentanti sono considerati terzi tra loro.
- 7) R.C. derivante all'Assicurato nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C., per gli incarichi, lavori, servizi o prestazioni in genere attinenti alle proprie attività, servizi, funzioni e/o proprietà.  
Con riferimento alla responsabilità di committenza, ex art. 2049 del Codice Civile, si precisa che la garanzia si intende inoltre operante durante la guida di veicoli e natanti (come natanti si intendono le imbarcazioni fino a 10 metri di lunghezza circolanti entro i confini della laguna veneta), anche a motore, da parte di persone incaricate dall'Assicurato (dipendenti e non), purché i suddetti veicoli e natanti non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.  
La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.
- 8) R.C. derivante all'Assicurato dalla proprietà, possesso, esercizio o conduzione di fabbricati e dei relativi impianti (compresi i danni causati da spargimento di acqua e rigurgiti di fogne), pertinenze e dipendenze a qualunque uso destinati, comunque dislocati e costruiti, anche se non utilizzati per l'esercizio delle attività assicurate, comprendendo anche le capanne e i camerini, tettoie e tutte le altre strutture similari, strade, piazze, monumenti, impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale, fluviale, marina, pubblici mercati, uffici, magazzini, stabilimenti, garage, officine, scuole, biblioteche, musei, teatri, auditori, cinematografi, gallerie d'arte, case, alberghi, pensionati, colonie estive e invernali, stabilimenti balneari e termali, cimiteri, monumenti, macelli, ponti, canali, corsi d'acqua, elettrodotti, acquedotti, parcheggi, depositi, parchi pubblici, parchi giochi, palestre, piscine, stadi ed altri impianti sportivi e ricreativi, il tutto ancorché gestiti da terzi; tubazioni e tombinature, illuminazione pubblica, terreni, giardini e piante (anche

con alberi ad alto fusto), aiuole e verde pubblico in genere, nonché dei beni immobili in genere ivi comprese le aree pubbliche ed il territorio in genere, mezzi di sollevamento e di trasporto, macchinari ed attrezzature in genere, a qualunque uso destinati, locazione e concessione in uso a qualsiasi titolo.

La garanzia è operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili, delle strutture e delle infrastrutture in genere oggetto della copertura.

9) R.C. derivante all'Assicurato da proprietà e/o esercizio della rete fognaria compresi i danni causati e derivanti da spargimento di acque conseguenti alla rottura di impianti, tubazioni e/o condutture.

10) R.C. derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o conduzione di centrali, impianti, cabine di elettricità.

11) R.C. derivante all'Assicurato per la manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia, ristrutturazione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento, inclusi gli ampliamenti, sopraelevazione, costruzioni di nuovi edifici in genere, strade e fognature, piazze, monumenti, impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale, fluviale, marina, pubblici mercati, uffici, magazzini, stabilimenti, garage, officine, scuole, biblioteche, musei, teatri, auditori, cinematografi, cimiteri, gallerie d'arte, case, alberghi, pensionati, colonie estive e invernali, stabilimenti balneari e termali, monumenti, macelli, ponti, canali, corsi d'acqua, elettrodotti, acquedotti, parcheggi, rete fognaria, depositi, parchi pubblici, parchi giochi, palestre, piscine, stadi ed altri impianti sportivi e ricreativi, il tutto ancorché gestiti da terzi; strade, piazze, tubazioni e tombinature, illuminazione pubblica, terreni, giardini e piante (anche con alberi ad alto fusto), aiuole e verde pubblico in genere, impianti, macchinari ed attrezzature in genere, a qualunque uso destinati, locazione e concessione in uso a qualsiasi titolo di fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature in genere.

La garanzia comprende i danni arrecati a terzi per intasamenti di loro grondaie provocati da fogliame proveniente esclusivamente da alberi di proprietà comunale, nonché per i danni alle recinzioni in genere di proprietà privata confinanti con la pubblica via, provocati dall'uscita delle radici degli alberi di proprietà comunale con esclusione dei danni che si sono manifestati (denunciati o meno) prima dell'entrata in vigore del presente contratto.

La garanzia è operante in qualunque stadio si trovino i lavori.

12) R.C. derivante all'Assicurato dalla proprietà, conduzione ed esercizio di laboratori chimici e di analisi anche allestiti in mezzi mobili, esclusa comunque la responsabilità civile professionale del personale medico e paramedico utilizzato.

13) R.C. derivante all'Assicurato dall'esistenza, proprietà, conduzione e manutenzione di targhe, cartelli, tende, striscioni e simili, insegne, anche luminose, ovunque installate, antenne radiotelevisive, muri di cinta, tettoie, cancelli per passaggi pedonali, porte e cancelli manovrati elettricamente, impianti speciali di sicurezza, ascensori e montacarichi, garage, officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centrali e cabine termiche, elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, depositi di gas in genere, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività ed attrezzature in genere, anche per i danni causati da cose sollevate e/o trasportate dal vento.

14) R.C. derivante all'Assicurato dalla proprietà, uso e circolazione di biciclette, ciclofurgoncini, veicoli e natanti (come natanti si intendono le imbarcazioni fino a 10 metri di lunghezza circolanti entro i confini della laguna veneta) non a motore da parte dell'Assicurato, di suoi dipendenti o di persone di cui, pur non essendo in rapporto di dipendenza, egli si avvalga nell'esercizio delle proprie attività.

15) R.C. derivante all'Assicurato dalla proprietà, uso e circolazione di veicoli e natanti (come natanti si intendono le imbarcazioni fino a 10 metri di lunghezza circolanti entro i confini della laguna veneta) a motore non soggetti all'assicurazione obbligatoria, di macchinari o di impianti che siano condotti od azionati anche da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore; si precisa che sono compresi i danni cagionati dalla circolazione di veicoli a motore di proprietà dell'Assicurato nell'ambito delle proprietà dell'Ente o su aree "private" in genere, in quanto tale ambito non sia strada ad uso pubblico o area a questa equiparata, come disposto dalla Legge 990 del 21.12.1969 e successive modifiche e integrazioni, così come sostituita dal D.,Lgs. 209/05

16) R.C. derivante all'Assicurato per danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute. La garanzia opera a secondo rischio rispetto al contratto incendio stipulato dal Contraente.

17) R.C. derivante all'Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da

sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture e contenitori anche se trasportati su veicoli e natanti dell'Assicurato; in caso di inquinamento accidentale causato da veicoli o natanti, la presente garanzia opera a secondo rischio rispetto alla copertura prestata dalla rispettiva polizza RCA.

- 18) R.C. derivante all'Assicurato da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- 19) R.C. derivante all'Assicurato per danni a cose di terzi e/o di dipendenti che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia a qualunque titolo, con l'esclusione di denaro, valori e titoli al portatore, ed escluse le mostre di quadri e oggetti d'arte in genere.
- 20) R.C. derivante all'Assicurato dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato a terzi; la garanzia è inoltre operante per i danni provocati da apparecchiature che l'Assicurato ha in comodato d'uso o servizio e purché sussista responsabilità dell'Assicurato nella produzione del danno.
- 21) R.C. derivante all'Assicurato da operazioni di prelievo, trasporto e consegna di merci e materiali, incluso carico e scarico.
- 22) R.C. derivante all'Assicurato per danni (escluso il furto) a veicoli sotto carico o scarico, riempimento o svuotamento, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose di terzi sugli stessi giacenti, quando vengono trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate.
- 23) R.C. derivante all'Assicurato per danni a veicoli di dipendenti, di persone investite di una carica in seno all'Assicurato e/o di terzi stazionanti in parcheggi ed aree nell'ambito delle attività svolte dall'Assicurato. Sono esclusi i danni da incendio, furto tentato o consumato nonché le cose in esse contenute.
- 24) R.C. derivante all'Assicurato per i servizi, che lo stesso debba erogare, presso il domicilio degli assistiti o comunque esterne e fuori sede, con suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati, ivi compresi i danni in itinere al personale e/o ai collaboratori stessi; si precisa che è compresa la responsabilità civile per danni cagionati a terzi, ai propri operatori e/o alle cose degli stessi da parte di persone assistite dai servizi sociali gestiti dall'Ente.
- 25) R.C. derivante all'Assicurato per mancanza o insufficienza della segnaletica stradale (orizzontale e verticale compresi i cordoli protettivi di corsia riservati ai mezzi pubblici), fluviale e marina ivi inclusi i danni dovuti a difettoso funzionamento di impianti semaforici in genere, mancata ed insufficiente manutenzione stradale e marina; si precisa che sono compresi i danni dovuti ad omesso, erroneo o insufficiente servizio di vigilanza o di pubblica sicurezza, di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni e/o transenne poste a protezione della incolumità personale, nonché dall'esistenza in luoghi aperti al pubblico di opere o lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di materiali.
- 26) R.C. derivante all'Assicurato per danni a cose di terzi nell'ambito di esecuzione dei lavori nonché ai locali ove si eseguono i lavori.
- 27) R.C. derivante all'Assicurato per danni ad apparecchi, impianti e cose in genere di terzi sulle quali si eseguono i lavori, con esclusione dei danni alle parti direttamente oggetto della lavorazione. Nel caso in cui i lavori siano eseguiti da soggetti diversi dall'Assicurato, la copertura si intende valida solamente per il rischio derivante dalla committenza di tali lavori.
- 28) R.C. derivante all'Assicurato per danni a cavi, condutture ed impianti sotterranei.
- 29) R.C. derivante all'Assicurato per danni da vibrazioni, cedimento, franamento e/o assestamento del terreno.
- 30) R.C. derivante all'Assicurato nella qualità di promotore e organizzatore di manifestazioni, congressi, seminari, concorsi, simposi, ricevimenti, spettacoli, manifestazioni pirotecniche, proiezioni, esposizioni, mostre, fiere, mercati, macelli, convegni e simili (compreso il rischio relativo all'allestimento ed allo smontaggio degli stand), attività promozionali di qualunque tipo, anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori; l'assicurazione comprende la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo, compresi quelli cagionati agli arredi, alle strutture e ai locali stessi, nonché la responsabilità civile per i danni riportati dagli artisti, orchestrali e protagonisti sia alle cose che alla loro persona.
- 31) R.C. derivante all'Assicurato dall'organizzazione in ambito interno ed esterno di visite guidate a scopo dimostrativo, dall'organizzazione e gestione di corsi di istruzione tecnico-pratica, formazione e/o borse di studio, nonché dall'attività di selezione o prove pratiche per l'assunzione di personale.

- 32) R.C. derivante all'Assicurato per lesioni a persone nei casi di aggressione a scopo di rapina verificatisi negli uffici, nonché per atti violenti connessi a manifestazioni di natura sindacale e sociale.
- 33) R.C. derivante all'Assicurato dalla detenzione di cani, ai servizi di esazione dei tributi e al servizio di vigilanza effettuato anche con guardie armate e con cani, compreso l'eccesso colposo di legittima difesa; proprietà e gestione di canili e dal servizio di accalappiacani;
- 34) R.C. derivante all'Assicurato dall'attività sul territorio di squadre anti-incendio, salvataggio e/o soccorso organizzate e composte da dipendenti dell'Assicurato o volontari, compreso il servizio di Protezione Civile.
- 35) R.C. derivante all'Assicurato dalla gestione di servizi sanitari interni, nonché dalla proprietà e gestione delle farmacie comunali, incluso il rischio dello smercio, e compresa la responsabilità personale dei medici, dei sanitari e degli addetti ai servizi, esclusa comunque la responsabilità civile professionale del personale medico e paramedico utilizzato.
- 36) R.C. derivante all'Assicurato dalla gestione, anche se affidata a terzi, di bar, spacci, mense aziendali e/o scolastiche, per asili o altri centri di assistenza compreso il rischio della somministrazione di alimenti e bevande e dello smercio in genere.
- 37) R.C. derivante all'Assicurato dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili anche tramite distributori automatici in uso a qualunque titolo.
- 38) R.C. derivante all'Assicurato dall'organizzazione di attività ricreative e sportive, dopolavoristiche, sportive e ricreative in genere, comprese le gite aziendali, anche svolte tramite CRAL aventi autonomia giuridica; è altresì compresa la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di organizzatore di gite, viaggi per scopi didattici, scientifici, ricreativi o assistenziali ovunque effettuati, congressi e stages applicativi svolti anche presso terzi.
- 39) R.C. derivante all'Assicurato ai sensi degli artt. 1783 - 1784 - 1785 bis - 1786 del Codice Civile, con l'esclusione di denaro, valori e titoli al portatore.
- 40) R.C. derivante all'Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dall'Assicurato.
- 41) R.C. derivante all'Assicurato per il servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta. La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada. La garanzia si intende valida anche per i danni subiti dai suddetti veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree.  
Sono esclusi i danni da furto, incendio, nonché quelli alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell'intervento.
- 42) Premesso che l'Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, veicoli e natanti (come natanti si intendono le imbarcazioni fino a 10 metri di lunghezza circolanti entro i confini della laguna veneta) ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare al conducente dei veicoli per danni da quest'ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui l'Assicurato debba rispondere.
- 43) R.C. derivante all'Assicurato per danni cagionati dalla circolazione di veicoli e natanti (come natanti si intendono le imbarcazioni fino a 10 metri di lunghezza circolanti entro i confini della laguna veneta) di proprietà dell'Assicurato nell'ambito delle proprietà dell'Ente o su aree "private" in genere, in quanto tale ambito non sia strada ad uso pubblico o area a questa equiparata, come disposto dalla Legge 990 del 21.12.1969 e successive modifiche e integrazioni, così come sostituita dal D.Lgs. 209/05.
- 44) R.C. derivante all'Assicurato per operazioni di disinfestazione, anche eseguite con autocarri attrezzati. Per i danni riconducibili all'inquinamento vale comunque quanto riportato al punto 17.
- 45) R.C. derivante all'Assicurato per i servizi di assistenza ed accompagnamento di anziani, disabili o malati, anche effettuati tramite terzi o volontari o comunque da persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge.
- 46) RC derivante dalla attività istituzionale dell'Ente legata all'esercizio del Servizio Territoriale per tossicodipendenti (svolta sia dal personale dipendente che volontario) sia nella forma "unità da strada" (con utilizzo di camper) che nella forma "drop-in" (presso le sedi preposte individuate dal Comune).

47) RC derivante dalla convenzione stipulata tra il Comune di Venezia ed il Tribunale Ordinario di Venezia (svolgimento lavoro di pubblica utilità). Si precisa che lo svolgimento di questi lavori viene svolto dai detenuti, anche presso strutture esterne all'Ente. Tutto ciò premesso, la copertura si intende valida per tutti coloro che prendono parte anche manualmente alle suddette attività. L'Ente pertanto è coperto sia per i danni che questi soggetti dovessero causare a terzi durante l'espletamento di dette attività (RCT), o qualora questi soggetti dovessero subire danni sempre durante l'espletamento delle attività medesime (RCO). Nel caso in cui la garanzia RCO non risultasse operante, questi soggetti si intenderanno "terzi" a tutti gli effetti.

#### **Art. 28 - ESCLUSIONI**

L'assicurazione non comprende:

- a) i danni da furto salvo quanto previsto al punto 40 del precedente articolo;
- b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge 24.12.1969 n. 990 e d.lgs. 209/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- c) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili;
- d) i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc...);
- e) i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, fermo quanto previsto al punto 17 del precedente articolo;
- f) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi, salvo il rischio di committenza derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte dei VV.UU. di armi e relativo munizionamento;
- g) i danni derivanti dalla proprietà, possesso e uso di aeromobili;
- h) i danni dei quali l'Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole o impegni in contratti o accordi da lui sottoscritti o accettati, multe, ammende e penalità in genere da chiunque sostenute, danni esemplari, punitivi e multipli;
- i) danni ad aerei e relative strutture e attrezzature aeroportuali, anche a seguito di operazioni di carico e scarico;
- j) derivanti dall'esercizio, nei fabbricati, di industrie commerci atti e professioni svolte da terzi, salvo che l'Assicurato non sia chiamato a rispondere nella sua qualità di proprietario/conducente;
- k) derivanti direttamente o indirettamente da attività biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi prodotti derivanti da materiale e/o sostanze di origine umana, da organismi/prodotti geneticamente modificati e/o trasformati (OGM);
- l) verificatisi in occasione diretta o indiretta con campi elettromagnetici;
- m) le perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone o danni a cose;
- n) i danni derivanti da discriminazione, abuso o violenza sessuale;
- o) i danni derivanti da responsabilità civile professionale;
- p) i danni derivanti dalla cd. "medical malpractice";
- q) derivanti direttamente o indirettamente da amianto o prodotti contenenti amianto.

#### **Art. 29 - SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIA AGGREGATA**

Alle sotto indicate estensioni di garanzia di cui al sopra riportato art. 27 saranno applicati i seguenti limiti di risarcimento per sinistro e/o per anno assicurativo:

- art. 24) esclusivamente per le malattie professionali limite di risarcimento di € 1.500.000,00 per sinistro e di € 3.000.000,00 per anno assicurativo;
- art. 27.16) limite di risarcimento di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- art. 27.17) limite di risarcimento di € 550.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;

- art. 27.18) limite di risarcimento di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- art. 27.19) limite di risarcimento di € 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- art. 27.26) limite di risarcimento di € 550.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- art. 27.27) limite di risarcimento di € 550.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- art. 27.28) limite di risarcimento di € 550.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- art. 27.29) limite di risarcimento di € 550.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- art. 27.40) limite di risarcimento di € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- art. 27.41) limite di risarcimento di € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- art. 28.f) esclusivamente per detenzione da parte dei VV.UU. di armi e relativo munizionamento limite di risarcimento di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;

#### **FRANCHIGIA AGGREGATA / GESTIONE / PRIMO RISCHIO**

Le garanzie di questo contratto vengono prestate con una franchigia aggregata/primo rischio a carico del Contraente pari a quanto indicato dalla Compagnia in sede di gara/offerta e sarà utilizzata per la liquidazione dei danni e delle spese legali/peritali di controparte di competenza di ogni anno assicurativo (le cui scadenze sono rateo iniziale dal 31.12.2012 al 31.12.2013 e quelle successive rispettivamente 31.12.2013 – 31.12.2014 e 31.12.2014 – 31.12.2015 e 31.12.2015 – 31.12.2016 e 31.12.2016 – 31.12.2017) secondo le seguenti modalità :

- ogni richiesta di risarcimento viene gestita dall'Assicuratore tramite i propri uffici, il costo del servizio è a carico dell'Assicuratore stesso;
- i risarcimenti (danni, comprese le spese legali/peritali di controparte) fino all'importo della franchigia indicato dalla Compagnia in sede di gara/offerta saranno liquidati e recuperati dalla Contraente secondo un protocollo che verrà condiviso successivamente tra le parti;
- dopo l'esaurimento della franchigia aggregata, i danni saranno liquidati e pagati dall'Assicuratore applicando i soli limiti di risarcimento previsti dal presente articolo.

#### **Art. 30 - MODALITA' PER LA GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI**

La Società si impegna a garantire al Contraente/Assicurato e al Broker l'accesso all'Ispettorato Sinistri per la discussione delle vertenze relative ai danni denunciati e comunque la facilitazione per gli opportuni collegamenti telefonici e via fax.

La Società, inoltre, si impegna ad inviare al Contraente, con cadenza quadrimestrale, una comunicazione che riporti lo stato dei sinistri denunciati e aperti con i rispettivi numeri di protocollazione, data di accadimento, tipologia di accadimento e le seguenti annotazioni:

- sinistro liquidato, con l'indicazione del relativo importo;
- sinistro aperto e posto a riserva, con l'indicazione del relativo importo a riserva;
- sinistro chiuso, senza seguito.

Gli obblighi precedentemente descritti non precludono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle suindicate.

Per i contratti scaduti la Società si impegna a fornire comunque statistiche aggiornate finché tutti i sinistri generati dalla polizza non siano definitivamente chiusi.

#### **Art. 31 - MASSIMALI DI GARANZIA**

- **R.C.T.** : € 5.500.000,00 per sinistro, con il limite di  
€ 5.500.000,00 per ogni persona, ed il limite di  
€ 5.500.000,00 per danni a cose.
- **R.C.O.** : € 5.500.000,00 per sinistro, con il limite di  
€ 2.600.000,00 per ogni prestatore di lavoro.

Il limite aggregato annuo è di € 30.000.000,00 (trentamiloni/00)

**Art. 31 - PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL PREMIO**

Il premio della polizza in termini si deve intendere quale premio annuo lordo non soggetto a regolazione.

Il premio annuo lordo è quantificato in € .....

**Art. 32 - GESTIONE DEI SERVIZI SUL TERRITORIO AFFIDATA AD ALTRE SOCIETA'**

Le garanzie della presente polizza si estendono alle attività e servizi svolti dalle Società controllate e/o partecipate e/o terze che a tal fine operano sul territorio comunale e, limitatamente alla garanzia RCT, si intende compreso in garanzia il rischio committenza degli Enti che gestiscono per delega del Comune di Venezia i servizi sul territorio comunale.

A titolo esemplificativo i servizi sul territorio sono i seguenti :

- a) manutenzione della viabilità della terraferma, compresa l'attività di monitoraggio prevista dal contratto di appalto del servizio;
- b) manutenzione della viabilità del "centro storico lagunare" e delle isole, compresa l'attività di monitoraggio prevista dal contratto di appalto del servizio;
- c) gestione del "Sistema Tranviario su gomma a guida vincolata" per la città di Mestre-Venezia;
- d) verde pubblico – attività cimiteriale – erogazione acqua, ecc. regolati da contratti di appalto dei servizi (la copertura assicurativa per questo servizio deve intendersi come non operativa ma lo potrà essere in seguito su richiesta del Contraente, previo pagamento dell'importo indicato dalla Compagnia e che andrà a sommarsi al premio della polizza).

E' data facoltà al Contraente di includere, nel corso del presente contratto, altre attività sul territorio per le quali l'Assicuratore comunicherà, con apposita appendice di polizza, i relativi costi assicurativi.

I costi assicurativi dei servizi suindicati sono stati indicati nell'Allegato B del disciplinare di gara (procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Venezia).

**IL CONTRAENTE**

**LA SOCIETA'**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_